



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

N. 2750 DEL 23/09/2024

SETTORE: Gestione viabilità, edilizia ed ambiente

SERVIZIO: Autorizzazioni ambientali

CLASSIFICA 10.3.8 **FASCICOLO** N.8/2002

OGGETTO: COMUNE DI VADO LIGURE. COMPLESSO IPPC DENOMINATO "DISCARICA BOSCACCIO". MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.A.U.R. N. 1766/2023 E S.M.I..

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

VISTI

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"
- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- il D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
- il D.Lgs. n. 36/2003 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo III Bis alla parte seconda "L'Autorizzazione Integrata Ambientale"
- il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, di attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
- la Legge 7 Aprile 2014, n. 56: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
- il D.M. n. 120 del 03/06/2014 "Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali"
- la Legge 01 dicembre 2018 n. 132
- la Circolare del Ministro dell'Ambiente prot. n. 2730 del 13/02/2019 "Disposizioni attuative dell'art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti
- il D.lgs. n. 121/2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"

- la L.R. 16 agosto 1995, n. 43: “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento”
 - la Legge Regionale 20 marzo 1998, n. 12 ”Disposizioni in materia di inquinamento acustico”
 - la L.R. 21 giugno 1999, n. 18 “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”
 - il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4, “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (L.R. 28 ottobre 2008, n. 39)”
 - la L.R. 10 aprile 2015, n. 15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province sulle unioni e fusioni di comuni)”
 - la D.G.R. n. 1208/2016 “Attività di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. Aggiornamento e modifica delle Linee guida regionali alla luce dei Criteri Tecnici approvati da Ispra ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2003”
 - la L.R. 6 giugno 2017, n. 12: “Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali”
 - la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 21 febbraio 2018: “Art. 17 comma 5, legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29: Atto di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni in materia di VIA”
 - la D.G.R. n. 810 del 05 agosto 2020 “D.Lgs. n. 152/2006 art. 272 bis, L.r. n. 12/2017 art. 17. Linee guida per la definizione del piano di gestione degli odori”
 - la L.R. 29 dicembre 2021, n. 21 “Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2022”
 - il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali
 - l’articolo 18 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplina la funzione dirigenziale
 - gli articoli 22 e 23 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti
 - il Decreto del Presidente della Provincia n. 254 del 07/12/2021 ad oggetto: “Aggiornamento contributi per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di competenza del Settore Gestione Viabilità Edilizia ed Ambiente”
 - la Delibera di Giunta Provinciale n. 65 del 22/12/2022 “Aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle attività di approvazione dei progetti, autorizzazione alla installazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti e di autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e/o recupero ai sensi dell' art. 18 della l. r. 6 giugno 2017 n. 12 e degli art. 208, 209, 211 e 214 del d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152”
- e loro ss.mm.ii..

PREMESSO che, a seguito di procedure concertative, la Provincia di Savona ha rilasciato il Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale - P.A.U.R. n. 436, atto n. 1766 del 16/03/2023 – rilasciato ai sensi del D.lgs 152/2006 art. 27 bis, avente ad oggetto “l’Ampliamento a valle (fase 1) della discarica per rifiuti non pericolosi e revamping dell’impianto TMB presso il polo impiantistico in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure (SV)”.

DATO ATTO che:

- In relazione alle disposizioni di cui all'art. 6 comma 9 della L.R. 1/2014 la funzione di Autorità d'Ambito è attribuita in capo alle nuove Province;
- con Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015 è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli Ambiti Territoriali ottimali per il Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 6 comma 10 lettera c) della L.R. 1/2014;
- con il sopra citato Regolamento è stato costituito l' "Ufficio d'Ambito" che ha sede presso la Provincia di Savona;

- l'Ufficio d'Ambito è collocato, in termini organizzativi, all'interno del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente;
- le competenze per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 124 comma 7 del D.Lgs 152/2006, sono ricomprese tra le “attività di ordinaria amministrazione”, escluse da quelle di cui all'art. 1 comma 2 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015 per le quali l'Assemblea d'Ambito deve essere convocata per partecipare all'attività dell'Ente di governo dell'Ambito;
- il Dirigente del Settore Gestione Viabilità, Edilizia ed Ambiente riveste anche il ruolo di Direttore d'Ambito, di cui all'art. 4 comma 6 della Delibera di Consiglio Provinciale n. 24 del 7/5/2015.

TENUTO CONTO che:

- il gestore, in data 12/07/2024, con prot. 249.24ds, acquisito agli atti con prot. 34475 del 16/07/2024, ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A. di cui al P.A.U.R. n. 1766/2023, per le seguenti attività:
 - I. deposito preliminare(D15) del rifiuto urbano indifferenziato in ingresso all'impianto del Boscaccio, limitatamente ai giorni di fermo impianto TMB, al fine del conseguente suo trattamento alla ripresa delle normali funzionalità dell'impianto, per un quantitativo massimo stimabile in circa 1.500 mc;
 - II. deposito preliminare (D15) dei rifiuti trattati destinati a discarica di cui all'autorizzazione vigente, per un quantitativo massimo stimabile in circa 35.000 mc;
- con prot. 36023 del 24/07/2024 la Prov. di Savona ha comunicato l'avvio del procedimento, richiesto il pagamento delle spese istruttorie, messo a disposizione degli altri enti tutta la documentazione presentata in istanza e richiesto integrazioni al gestore;
- il gestore in data 24/07/2024 con prot. 257.24ds, acquisito agli atti con prot. 36344 del 25/07/2024, ha riscontrato alla nota della Provincia di Savona prot. 36023 del 24/07/2024 inviando quanto richiesto;
- in data 31/07/2024 si è indetta una riunione tecnica fra enti, convocata con nota prot. 36721 del 26/07/2024;
- con prot. 38223 del 05/08/2024 la Provincia di Savona ha richiesto degli ulteriori approfondimenti al gestore, ad integrazione del precedente prot. 36023 del 24/07/2024;
- con prot. 23525 del 05/08/2024 agli atti con prot. 38199 del 05/08/2024, ARPAL ha richiesto chiarimenti e integrazioni in merito alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione del deposito preliminare D15 dei rifiuti trattati destinati in discarica, trasmessa al proponente dalla Provincia con prot. 39190 del 09/08/2024;
- il gestore in data 09/08/2024 con prot. 273.24ds, acquisito agli atti con prot. 39446/2024 del 13/08/2024, ha riscontrato alla note della Provincia di Savona prot. 38223 del 05/08/2024 e prot. 39190 del 09/08/2024;
- il gestore, in data 09/08/2024, con prot. 274.24ds acquisito agli atti con prot. 39447/2024 del 13/08/2024, ha trasmesso chiarimenti relativi all'assoggettamento all'autorizzazione paesaggistica;
- con prot. 25089 del 21/08/2024 agli atti con prot. 40608 del 21/08/2024, ARPAL ha richiesto chiarimenti e integrazioni, impartendo alcune prescrizioni;
- il comune di Vado Ligure ha comunicato al gestore con prot. n. 17498/2024 del 27/08/2024, agli atti con prot. n. 41429 del 27/08/2024, di presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria;

- il gestore, in data 28/08/2024, con prot. 293.24ds acquisito agli atti con prot. 41851/2024 e 41875 del 28/08/2024, ha trasmesso la relazione paesaggistica e i relativi elaborati;
- Regione, con prot. n. 2024-1380153 del 06/09/2024, pervenuto agli atti provinciali con prot. n. 46240 del 06/09/2024 ha fornito riscontro in merito al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo non rilevando elementi significativi per l'intervento di che trattasi;
- il comune di Vado Ligure ha rilasciato con prot. n. 19003/2024 del 17/09/2024, agli atti con prot. n. 47948 del 17/09/2024, l'autorizzazione paesaggistica all'intervento in esame;

ESAMINATA la documentazione progettuale, così come integrata, nonché le prescrizioni impartite dagli Enti nell'ambito del procedimento di che trattasi.

VERIFICATO che la Società ECOSAVONA S.r.l. ha versato il contributo per le spese di istruttoria dovute dai richiedenti nei procedimenti di A.I.A. desunto dal combinato disposto del D.M. 06/03/2017 n. 58 e della Deliberazione Giunta Regione Liguria n. 953/2019, pari a € 2,000,00 come da ricevuta telematica pagoPA n. identificativo PSAV00000000038CH01JCZDMTNXUWW del 24/07/2024 (agli atti con prot. n. 36344 del 25/07/2024).

CONSIDERATO che l'istanza di che trattasi è volta ad ottenere l'autorizzazione per:

- n.1 deposito preliminare (D15) del rifiuto urbano indifferenziato all'ingresso in discarica del Boscaccio, al fine di permettere lo stoccaggio limitatamente ai giorni di fermo dell'impianto TMB (dovuti a guasti, rotture, manutenzioni, eventi non programmati che ne impediscono la funzionalità) fino alla ripresa della normale funzionalità dell'impianto stesso; il suddetto deposito preliminare D15 avrà una volumetria sufficiente per un quantitativo massimo di 1.500 mc di rifiuti da trattare;
- n.1 deposito preliminare (D15) dei rifiuti urbani decadenti dal trattamento presso il TMB destinati ad abbancamento in discarica, per un quantitativo massimo di 35.000 mc. da impiegarsi a seguito dell'esaurimento degli attuali volumi autorizzati, in attesa dell'allestimento del primo sublotto della fase 1 autorizzato;

VALUTATO che, in esito a quanto sopra descritto ed ai pareri degli Enti in merito alla realizzazione del progetto, ricorrano gli estremi per rilasciare l'autorizzazione alla modifica non sostanziale della discarica del Boscaccio per la realizzazione di n. 2 depositi preliminari come descritti in premessa.

PRESO ATTO:

- di quanto comunicato dal comune di Vado Ligure con prot. n. 41429 del 27/08/2024, nel quale si richiede al proponente di presentare richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria, in quanto l'intervento in oggetto non è riconducibile ad alcuna voce degli allegati A e B al DPR 13 febbraio 2017, n. 31;
- della nota prot. n. 47948 del 17/09/2024 con la quale il Comune di Vado Ligure ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica per il progetto di che trattasi, ai soli fini e per gli effetti dell'art. 146 comma 2 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i..

CONSIDERATO, inoltre, che:

- la presente autorizzazione integra quanto già previsto dal P.A.U.R. n. 1766/2023 e, pertanto, per quanto non strettamente previsto dal presente atto, dovranno comunque essere rispettate tutte le prescrizioni impartite dal P.A.U.R. n. 1766/2023 e s.m.i.;
- al punto m), paragrafo 3.2 dell'allegato D all'A.I.A. di cui al P.A.U.R. n. 1766/2023 si prevede che *".....in caso di guasti, rotture, manutenzione straordinaria non programmata dell'impianto TMB dovrà avviarsi, in termini immediati, una procedura specifica che, a seguito di comunicazione tempestiva agli Enti e ad ARPAL (entro le 48 h successive),*

Riproduzione del documento autorizzata digitalmente da Chiara Vacca.
Protocollo n. 004928666 del del. 08/09/2024 del 24/09/2024

- a) il gestore deve garantire un buono stato di uso e manutenzione della canaletta esterna che verrà realizzata in CAV diametro 0,5 m e posta perimetralmente al deposito D15 anche nel lato di accesso alla piazzola, raccordata al pozzetto in progetto per la raccolta dei colaticci, e fornire la relativa tavola aggiornata entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto;
- b) il rifiuto autorizzato in regime di deposito preliminare D15 è il codice EER 200301 “rifiuto urbano non differenziato”;
- c) dovrà essere controllato, con cadenza giornaliera e comunque a seguito di evento piovoso rilevante, il pozzetto di raccolta del percolato; in caso di ostruzioni lo stesso dovrà essere svuotato anche con autospurgo, qualora necessario;
- d) dovrà essere garantita la copertura giornaliera dei rifiuti stoccati mediante teli in LDPE rinforzati e vincolati a terra con sacchi di sabbia per evitare il sollevamento degli stessi da parte del vento e la riduzione dell'impatto odorigeno;
- e) il deposito, in caso di necessità, potrà ricevere un quantitativo massimo di 1.500 mc di rifiuti;
- f) la permanenza massima del rifiuto all'interno del deposito preliminare D15 è pari a 7 giorni; dopodiché dovrà prevedersi quanto indicato nel P.A.U.R. n. 1766/2023;
- g) dovranno essere comunicate tempestivamente e dettagliatamente le cause del mancato funzionamento del TMB (manutenzioni ordinarie, straordinarie, guasti, rotture impianto non prevedibili con fermo impianto) e relative tempistiche di durata e ripristino (giorni lavorativi) così come previsto dal P.A.U.R. 1766/2023;
- h) dovrà essere dedicato nella relazione annuale, da predisporre entro il 30 aprile, un capitolo relativo al riepilogo attività del deposito;
- i) in caso di interferenza del deposito con attività necessarie per la chiusura del lotto di discarica o altre prescrizioni di cui al PAUR 1766/2023 e s.m.i. dovrà essere proposta una soluzione operativa per superare detta interferenza.

• Di impartire le seguenti prescrizioni relative al deposito preliminare D15 con volumetria pari a 35.000 mc:

- a) il gestore dovrà specificare il livello massimo di percolato per il quale risulti verificato il rispetto del modello di stabilità, come da PMC. Tale valore dovrà essere evidentemente maggiore del battente idraulico pari a 1 m dal fondo, previsto dal gestore per l'automatica attivazione del sistema di estrazione;
- b) il gestore dovrà tenere traccia dei livelli di percolato determinati dal trasduttore di pressione per il deposito in esame, come previsto da PMC;
- c) dovrà essere controllato, con cadenza giornaliera e comunque a seguito di evento piovoso rilevante, il sistema di raccolta del percolato; in caso di ostruzioni dei sistemi di raccolta dovrà prevedersi l'impiego anche di eventuale autospurgo, qualora necessario;
- d) dovrà essere prevista la posa di un secondo strato (geocomposito bentonitico coesionato meccanicamente di spessore minimo pari a 0,55 cm con permeabilità $k_f 5 \times 10^{-9}$ cm/s), a titolo cautelativo, in ottica di protezione delle acque sotterranee e superficiali;
- e) l'applicazione di quanto contenuto nell'allegato B della relazione integrativa 316-020R01: Relazione Tecnica Biogas (143-098R06E01), trasmessa con nota 273,24ds, agli atti con prot. 39446 del 13-09-2024;
- f) per la copertura giornaliera dovrà utilizzarsi in via prioritaria ed in maniera preponderante il biostabilizzato, prevedendo eventuali materiali inerti solo se strettamente necessario (in casi limite di criticità ambientali, in casi eccezionali di assenza o insufficienza FOS),

- previa motivata comunicazione da inoltrare agli Enti e, comunque, in quantitativi tali da non compromettere le volumetrie a disposizione (comunque non superiore al 50% dei quantitativi di copertura previsti e rapportati alle volumetrie in gioco);
- g) il deposito D15 è autorizzato per un quantitativo massimo di 35.000 mc;
- h) conseguentemente alla disponibilità del primo sub-lotto di fase-1 dovrà cessare contestualmente il conferimento del rifiuto nel deposito preliminare D15, anche nella condizione in cui non siano raggiunti i volumi massimi autorizzati del deposito stesso; esclusivamente in caso di disponibilità di volumetria e di impossibilità temporanea di utilizzo del primo sublotto della fase 1 approntato, si potrà valutare ancora l'utilizzo del deposito, previa comunicazione agli Enti, almeno fino al completamento della viabilità definitiva;
- i) i rifiuti autorizzati in regime di deposito preliminare D15, da gestire con le modalità e limitazioni indicate in **Appendice 1B** dell'A.I.A. di cui al PAUR n. 1766/2023, sono:
- EER 070612 fanghi prodotti in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070611 (solo in caso di autosmaltimento);
 - EER 191212 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*;
 - EER 190503 compost fuori specifica;
 - EER 190501 parte di rifiuti urbani e simili non compostata;
 - EER 190699 rifiuti non specificati altrimenti;
 - EER 200301 rifiuti urbani non differenziati;
 - EER 200303 residui della pulizia stradale;
 - EER 200399 rifiuti urbani non specificati altrimenti;
- j) i rifiuti inerti da impiegare in casi limite, per le coperture giornaliere, nella misura massima pari al 50% dei quantitativi previsti e rapportati alle volumetrie in gioco sono: EER 170504 terre e rocce, 191209 minerali;
- k) lo spessore del materiale drenante sul fondo dovrà essere di almeno 50 cm.
- l) dovrà essere valutata la matrice odore con le modalità di cui al P.A.U.R. n. 1766/2023;
- m) terminata l'attività di stoccaggio e rimosso integralmente l'allestimento, da effettuarsi entro 12 mesi dalla data dell'ultimo conferimento, il gestore dovrà presentare a Provincia di Savona, Comune di Vado Ligure, ARPAL, Regione Liguria, una relazione tecnica corredata da report fotografico circa la verifica dello stato dei luoghi (a seguito di rimozione del fondo);
- n) nel merito della gestione del biogas si chiede, laddove già allestita la copertura provvisoria, di procedere come da PMC con le determinazioni delle emissioni diffuse, secondo i criteri già indicati nel PMC stesso. Tali rilevazioni dovranno essere allegate alla Relazione Annuale.
- o) il gestore dovrà procedere alla terebrazione del piezometro NPA3, già previsto nell'atto autorizzativo vigente, entro il termine del 31/12/2024.

STABILISCE che:

- la presente autorizzazione, comprensiva degli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, integra l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al PAUR 1766/2023 del 16/03/2023 e ss.mm.ii.;
- gli allegati, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione, saranno costituiti da:
 - a) Allegato 1 "Autorizzazione Paesaggistica";
 - b) Allegato 2 "Planimetrie ubicazione depositi";
- il presente provvedimento non modifica la durata della autorizzazione di cui al P.A.U.R. n. 1766/2023 e ss.mm.ii.;
- la presente autorizzazione relativamente al deposito preliminare da 1.500 mc., in asservimento al TMB, avrà durata correlata a quella dell'A.I.A. di cui al PAUR 1766/2023 del 16/03/2023 e ss.mm.ii., fatte salve eventuali modifiche da parte dell'Autorità Competente;

- il deposito preliminare da 35.000 mc., ricevente i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani in ingresso al TMB, avrà durata strettamente necessaria all'allestimento del primo sublotto della fase 1 (attualmente fissato al marzo 2025) e alle situazioni emergenziali di impossibilità temporanea di impiego del sublotto stesso, in attesa del completamento della viabilità definitiva, nonché al ripristino dello stato dei luoghi, previo svuotamento del deposito dai rifiuti stessi da avviarsi e completarsi entro 1 anno dalla data di allestimento del primo sublotto fase 1, con le modalità e tempistiche da comunicare agli Enti;
- dette tempistiche potranno subire variazioni in caso di necessità e previa comunicazione da parte del gestore, nel caso ravvisasse il rischio di una discordanza delle tempistiche, da inviare agli Enti con un adeguato preavviso;
- la validità del presente provvedimento è subordinato e vincolato al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati ottenuti, indicati nel presente provvedimento e nel P.A.U.R. n. 1766/2023.

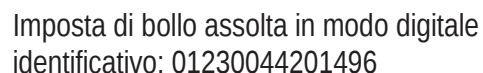
DISPONE

- che dovrà essere data comunicazione a Regione, Provincia, Comune ed Arpal circa l'avvio delle operazioni di completamento dei lavori, nonché di dismissione, laddove previsto, dei depositi preliminari autorizzati con il presente provvedimento;
- che il mancato rispetto delle sopracitate prescrizioni e/o di quanto previsto nel presente provvedimento comporterà l'applicazione di quanto disposto dall'art. 29-decies, D.Lgs. n. 152/2006, nonché delle sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo dello stesso decreto;
- la pubblicazione del presente atto sull'Albo pretorio on line della Provincia per 15 giorni consecutivi;
- di notificare tramite P.E.C. copia del presente atto ai seguenti soggetti:
 - Ecosavona Srl
- di trasmettere tramite P.E.C. copia del presente atto ai seguenti soggetti:
 - Regione Liguria – Vice direzione generale Ambiente (settore Rifiuti, Settore Via, Settore Ecologia, Ecosistema costiero e Acque, Difesa del Suolo)
 - Comune di Vado Ligure
 - ARPAL – Settore A.I.A. e Grandi Rischi
 - Consorzio Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.c.p.A.
 - ASL 2 – Dipartimento di Prevenzione
 - ARLIR – Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti.

DA ATTO che

- Il responsabile del procedimento, nominato ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, è l'Ing. Daniele Lisena;
- il presente atto è esecutivo dalla data di sottoscrizione del dirigente che ne attesta la regolarità amministrativa;
- la presente autorizzazione è rilasciata salvo il diritto di terzi;
- il presente Atto non esime il gestore dal conseguimento di ogni altra autorizzazione che si rendesse necessaria per l'esercizio dell'attività di cui trattasi, nonché dal versamento di ogni altro onere, tributo ecc. previsto dalle disposizioni statali e regionali in vigore per l'esercizio dell'attività autorizzata con il presente Provvedimento;
- contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla conoscenza/notificazione dell'atto stesso.

Il Dirigente
Vacca Chiara



Vado Ligure, lì 17/09/2024

ESAMINATI gli elaborati tecnici allegati all'istanza suddetta, pervenuti a questo ufficio in data 27/08/2024 prot. n. 17531/2024, consistenti in:

- Il Riproduttore è tenuto a restituire il documento entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna. Il mancato rispetto di tale termine comporta la perdita del diritto di recesso. Il presente documento è valido fino al 30/09/2024.

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 27/08/2024 con le seguenti motivazioni:

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento Paesaggistico in data 02/09/2024 con la quale si valuta l'intervento proposto conforme alle prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici, con le seguenti motivazioni:

VISTA la nota prot. n. 17868 del 02/09/2024, con la quale lo scrivente ufficio ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.P.R. 09/07/2010, n. 139 alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona, la relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 146 comma 7 del Dlgs n. 42/2004 e s.m.i. dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico, nonché la relativa documentazione tecnica, ai fini dell'espressione del parere vincolante;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Imperia e Savona acquisito agli atti in data 16/09/2024 ed assunto al protocollo di questo Comune al n. 18924, espresso con nota prot. n. 9312 del 13/09/2024 con le seguenti motivazioni:

“in quanto inseriti all’interno della già autorizzata area di scarica”;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata in quanto la soluzione progettuale proposta non ne pregiudica i rapporti di compatibilità con il contesto paesaggistico nel quale lo stesso si colloca e risulta ammissibile anche alla luce delle indicazioni del Piano Territoriale e di Coordinamento Paesistico approvato ai sensi della L.R. n. 39/1984 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 26/02/1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 17 - parte II del 26/04/1990;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che l'intervento in oggetto sia assentibile con le sottonotate prescrizioni e con la precisazione che la presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai fini e per gli effetti dell'art. 146 comma 2 del D.lgs. 22/01/2004, n. 42 e s.m.i. e che pertanto resta fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge, di regolamento o di Strumento Urbanistico, in vigore o applicabili in via di salvaguardia, per cui l'intervento stesso non potrà comunque essere legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto;

VISTA la documentazione prevista dalla L.R. n. 20 del 27/07/2020 e s.m.i. inerente la lettera di incarico e la fattura quietanzata, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, acquisita agli atti in data 30/08/2024, al prot. n. 17788;

Riproduzione e distribuzione dei contenuti è vietata senza permesso scritto dalla casa editrice. Per informazioni e richieste di permesso, scrivere a: info@edizioni-essaneronese.it

- **ECOSAVONA S.r.l.**, (p.i. 00860280098),

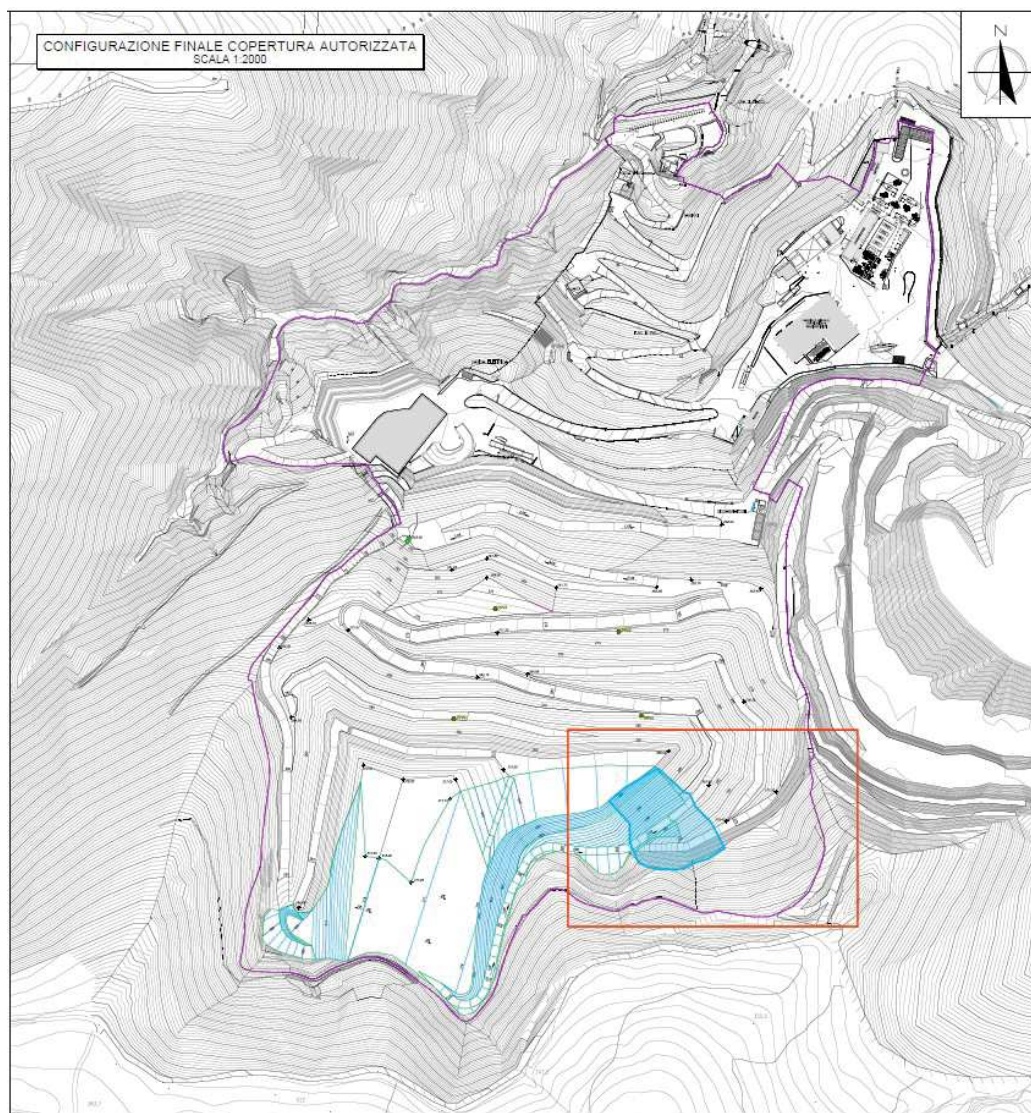
progetto definitivo di due aree di deposito preliminare di stoccaggio dei rifiuti, in regime D15, presso la discarica per rifiuti non pericolosi Ecosavona Srl, ubicata in località Boscaccio nel Comune di Vado Ligure, Catasto Terreni fg. 40, mapp. 424.

Ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

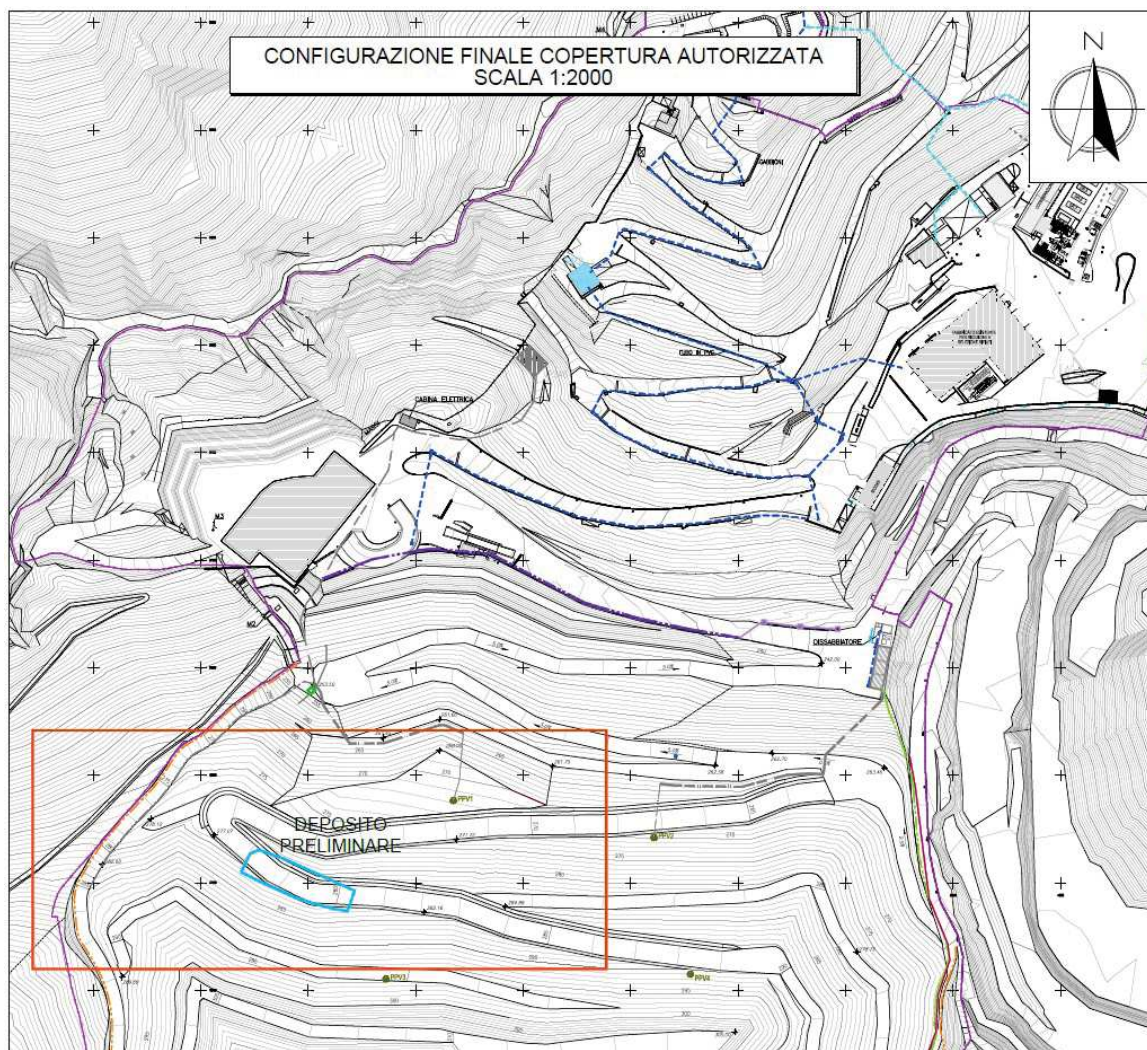
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**
(Arch. VERONESE Alessandro)

DISCARICA DEL BOSCACCIO – VADO LIGURE

“planimetrie ubicazione depositi”



- 1) Ubicazione deposito preliminare D15 con volumetria pari a 35.000 mc – estratto tavola 316-017D01E01, agli atti con prot. n. 34475 del 16/07/2024.



- 2) Ubicazione deposito preliminare D15 con volumetria pari a 1.500 mc – estratto tavola 316-017D02E01, agli atti con prot. n. 34475 del 16/07/2024.